

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII LEGISLATURA



**REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

2005

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII LEGISLATURA

REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO REGIONALE

A cura della
SEGRETERIA GENERALE

1-----

DELIBERATO DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

MODIFICATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON LE SEGUENTI
DELIBERAZIONI:

- N. 139/11 del 31 luglio 1974
- N. 19/6 del 24 settembre 1975
- N. 22/1 dell'8 ottobre 1975
- N. 17/3 del 9 febbraio 1977
- N. 24/1 del 16 marzo 1977
- N. 46/5 del 20 giugno 1978
- N. 270/6 del 25 ottobre 1978
- N. 41/1 del 3 ottobre 1997
- N. 109/1 del 4 giugno 2002
- N. 23/13 del 21 giugno 2005

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Prima convocazione dopo le elezioni

1. – Il Consiglio regionale della Campania si riunisce per la prima volta dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente.

2. – L'avviso di convocazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 2

Attribuzioni dei Consiglieri

I Consiglieri regionali della Campania assumono le proprie attribuzioni ed esercitano le proprie funzioni dal momento della proclamazione della loro elezione.

ART. 3

Obbligo di dichiarazione dei Consiglieri avanti la prima adunanza del Consiglio

1. – I Consiglieri eletti, entro la data della prima adunanza consiliare, devono trasmettere alla segreteria generale del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulti se essi versino in taluna delle condizioni previste dalla legge elettorale come causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. – I Consiglieri comunicano altresì entro la stessa data alla segreteria generale del Consiglio:

- a) quali attività professionali svolgono;
- b) quali incarichi amministrativi ricoprono sia presso enti ed amministrazioni pubbliche, sia presso enti pubblici economici o società ed aziende private.

ART. 4

Adempimenti preliminari del Consiglio

1. – All'apertura di ogni legislatura e fino alla elezione del Presidente del Consiglio regionale presiede l'assemblea il consigliere più anziano di età fra i presenti: i due Consiglieri più giovani fungono da segretari.

2. – Nella seduta di insediamento ed in quelle immediatamente successive il Consiglio precede nell'ordine ai seguenti adempimenti preliminari:

- a) elezione del Presidente del Consiglio regionale;
- b) elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
- c) convalida delle elezioni dei Consiglieri;
- *d) elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori;
- e) elezione di tre revisori dei conti.

3. – Fino a quando non si sia provveduto alla costituzione della Giunta, il Consiglio non può trattare altri argomenti, all'infuori beninteso di quelli di cui alle lettere da a) a c) del precedente comma, fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 2° dell'articolo 74.

ART. 5

Giunta delle elezioni

L'ufficio di Presidenza, integrato di un rappresentante per ciascuna forza politica presente in Consiglio regionale, assume le funzioni di Giunta delle elezioni.

* Lettera soppressa dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1.

ART. 6

Convalida

1. – La Giunta delle elezioni, entro dieci giorni dalla sua costituzione e comunque entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, procede all'esame dei titoli di ammissibilità degli eletti a norma della legge elettorale, anche alla stregua degli eventuali ricorsi proposti.

2. – Qualora sussistano per taluni dei Consiglieri dei quali è stata proclamata la elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.

3. – Alla convalida degli eletti o all'annullamento della elezione il Consiglio regionale provvede sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni con deliberazione a scrutinio segreto, da pubblicarsi e notificarsi a norma di legge.

ART. 7

Decadenza

1. – Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano nelle ipotesi di decadenza che non derivino da incompatibilità. In dette ipotesi, il termine di quindici giorni decorre dalla data in cui si sia verificata la causa di decadenza.

2. – Quando la decadenza derivi da incompatibilità sopravvenuta, si applica l'articolo seguente.

ART. 8

Incompatibilità

1. – Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, espletate le opportune in-

dagini, propone al Consiglio di deliberare la contestazione all'interessato. La deliberazione consiliare di contestazione è notificata al Consigliere entro cinque giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale, a mezzo del messo notificatore del Comune di residenza del Consigliere interessato.

2. – Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può rassegnare per iscritto le sue controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre.

Detta delibera è notificata all'interessato entro cinque giorni a cura del Presidente del Consiglio regionale.

3. – Qualora il Consigliere non provveda ad optare entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto a norma di legge.

4. – Le deliberazioni consiliari di cui al presente articolo sono adottate a scrutinio segreto.

TITOLO II

DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 9

Elezioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. – L'elezione del Presidente del Consiglio regionale si effettua a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

2. – Dopo il secondo scrutinio ha luogo una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto il Consigliere che abbia raccolto il maggior numero di voti; in caso di parità il più anziano di età.

3. – Eletto il Presidente, si procede, separatamente, alla elezione di due Vice-presidenti, di due Segretari e di due Questori. Ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome. Risultano eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. – Per le operazioni di voto relative all'elezione del Presidente funge da seggio elettorale l'Ufficio di Presidenza provvisorio; per tutte le altre elezioni provvede allo spoglio il Presidente eletto coadiuvato da due scrutatori da lui nominati.

ART. 10

Attribuzioni del Presidente e dei Vice-presidenti

1. – Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale della Campania, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale. Il Presidente convoca il Consiglio, accorda i congedi, dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e la osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

2. – Il Presidente provvede, inoltre, con propri decreti alla erogazione delle somme stanziare in bilancio e riservate, a norma dell'art. 30 dello Statuto, al Consiglio per l'esercizio delle sue funzioni ed in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio Regionale può delegare i Questori alla firma dei mandati di spesa.

3. – La residenza ufficiale del Presidente è nella città di Napoli, capoluogo della regione.

4. – I Vice-presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Fra i due Vice-presidenti precede quello che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età.

5. – L'Ufficio di Presidenza stabilisce i turni dei Vice-presidenti, dei Consiglieri Questori e Segretari durante le sedute del Consiglio Regionale e presso gli Uffici della Presidenza.

ART. 11

Compiti dei Segretari

1. – I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute consiliari: ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine delle richieste; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno gli appelli; registrano quando occorre i singoli voti; fungono da scrutatori; sovrintendono alla puntuale e fedele redazione dei resoconti nonché alla pubblicazione del resoconto sommario nei termini stabiliti dal Presidente; concorrono al regolare andamento dei lavori del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente.

2. – I Segretari tengono nota delle presenze dei Consiglieri su apposito registro delle sedute.

ART. 12

Compiti dei Questori

1. – I Questori attengono alla gestione del fondo di bilancio specificamente riservato al funzionamento del Consiglio, nei limiti di spesa di cui ai capitoli di bilancio riservati al Consiglio ed in base alle autorizzazioni di spese decretate dal Presidente ed alla delega ricevuta a norma del precedente art. 10 – 2° comma. Predispongono il progetto di bilancio relativamente al fondo anzidetto ed il conto consuntivo della spesa: Attono all'amministrazione del personale assegnato al Consiglio, in esecuzione dei regolamenti nonché dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

2. – I Questori sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

ART. 13

*Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza
Commissioni per il Regolamento*

1. – L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice-presidenti, dai Segretari e dai Questori.

2. – L'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti delle Commissioni permanenti, delibera il progetto di bilancio e la proposta al Consiglio per l'approvazione del conto consuntivo relativamente alle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

3. – Il processo verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza viene trasmesso, entro due giorni, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, a cura della Segreteria generale.

4. – L'Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ciascun forza politica presente in Consiglio regionale ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, assume le funzioni di Commissione per il Regolamento; a tale organo compete lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento stesso e la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni permanenti.

*5. – Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, eletti dopo il rinnovo del Consiglio regionale, durano in carica trenta mesi decorrenti dalla data di elezione del Consiglio regionale e sono rieleggibili.

*6. – Trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine il Consiglio deve essere convocato per l'elezione degli Organi di cui al comma precedente.

* Modificati con delibera C.R. n. 109/1 del 4 giugno 2002

TITOLO III
DEI GRUPPI – DELLE COMMISSIONI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

*ART. 14

Costituzione dei Gruppi - Organizzazione e funzionamento

1. – I Gruppi consiliari sono composti da almeno cinque Consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno tre Consiglieri, purché aventi la stessa denominazione di liste che hanno preso parte alle elezioni regionali o che sono rappresentate in Parlamento. Dopo la prima costituzione dei Gruppi è possibile formare nuovi Gruppi solo nel caso in cui essi abbiano la stessa denominazione di Gruppi presenti in Parlamento. I Consiglieri che, per mancanza del numero minimo indispensabile, non possono costituire un Gruppo politico, costituiscono un unico Gruppo misto.

2. – La normativa di cui al primo comma dell'art. 14 non si applica ai Gruppi già costituiti all'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari.

3. – I Consiglieri eletti comunicano alla Segreteria generale del Consiglio, entro la data stabilita per la prima seduta, il Gruppo consiliare al quale abbiano aderito, nonché la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. In apertura della medesima seduta i gruppi consiliari sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta costituzione del Gruppo ed i nomi dei rispettivi Presidenti e rappresentanti.

4. – Il Presidente del Consiglio regionale dispone la costituzione del Gruppo misto che provvede ad eleggere un Presidente ed un Vice Presidente.

5. – In sede di prima applicazione del presente articolo i Consiglieri dichiarano la loro appartenenza alla maggioranza o all'opposizione entro dieci giorni dall'entrata in vigore dell'articolo medesimo.

* Sostituito dalla Delibera Consiliare n. 23/13 del 21 giugno 2005.

**ART. 14 bis*

L'Opposizione e il suo Rappresentante

1. – Il candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha riportato la seconda cifra elettorale assume le funzioni di Rappresentante dell'Opposizione.

2. – Nel caso in cui il Rappresentante dell'Opposizione cessi per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere regionale, l'Opposizione elegge un nuovo Rappresentante.

3. – Il Rappresentante dell'Opposizione partecipa, con voto consultivo, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. – L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Rappresentante dell'Opposizione risorse, strutture e personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.

5. – Nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 24, ai Gruppi di opposizione è riservata l'indicazione di almeno un quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti inseriti nel calendario su proposta dei Gruppi di opposizione sono collocati di norma ai primi punti dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione.

ART. 15

Commissioni permanenti

1. – Subito dopo l'insediamento del Consiglio regionale, ogni forza politica consiliare procede alla designazione per l'assegnazione proporzionale dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, in ragione della presenza di ciascun Consigliere in una Commissione. Le forze politiche, la cui consistenza numerica sia inferiore al numero delle Commissioni, hanno tuttavia diritto di essere rappresentate da un Consigliere a pieno titolo in tutte le Commissioni.

* Introdotto dalla Delibera Consiliare n. 23/13 del 21 giugno 2005.

2. – I Consiglieri che, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, non risultino designati, sono assegnati dal Presidente del Consiglio in modo che in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente in assemblea.

3. – Ogni forza politica sostituisce i propri delegati, eletti nella Giunta o alla carica di Presidente del Consiglio, con altri Consiglieri, ancorché appartenenti ad altre Commissioni.

4. – Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un collega del suo stesso Gruppo. Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo possono, ciascuno per non più di un solo argomento nel corso dello stesso anno, chiedere al Presidente del Consiglio di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. Inoltre, ogni Gruppo può sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, mediante tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione.

5. – Ciascun Consigliere può partecipare senza diritto di voto, ai lavori di Commissioni diverse da quelle di appartenenza.

ART. 16

Costituzione delle Commissioni ed attribuzione del Presidente

1. – Ciascuna Commissione permanente ha un Ufficio di Presidenza che funziona collegialmente, costituito da un Presidente e due componenti dei quali uno con funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario. La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere Segretario di Commissione è incompatibile con quella di Membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. – Dopo la formazione delle Commissioni permanenti si provvede alla costituzione di ciascuna di esse, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La seduta di insediamento di ciascuna Commissione per la formazione dell'Ufficio di Presidenza è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Preliminarmente si esperisce il tentativo di addivenire alla formazione concordata dell'Ufficio di Presidenza. Sull'accordo di tutti i componenti della Commissione si provvede, in tal caso, alla elezione dell'Ufficio di Presi-

denza con unica votazione palese. Qualora non si raggiunga detto accordo, si procede con votazioni separate a scrutinio segreto, la prima per la elezione del Presidente, la seconda per quella degli altri due componenti dell'Ufficio. Detta ultima votazione avviene con voto limitato ad un solo nome: il primo degli eletti assume la funzione di Vicepresidente, il secondo quella di Segretario.

*3. – I Presidenti ed i componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti e **speciali ove abbiano durata superiore, eletti dopo il rinnovo del Consiglio regionale, durano in carica trenta mesi decorrenti dalla data di elezione del Consiglio regionale e sono rieleggibili.

*4. – Trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine le Commissioni devono essere convocate per l'elezione degli Organi di cui al comma precedente.

5. – Il Presidente della Commissione provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede. Il Presidente del Consiglio assicura alle Commissioni permanenti i servizi, le attrezzature ed il personale necessario previa intesa con i Presidenti delle Commissioni.

6. – Al Presidente di Commissione permanente compete, nell'ordine di precedenza e nell'organigramma della Regione, il rango degli Assessori in carica. Il Vicepresidente di Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni, cura la redazione del processo verbale e tiene nota delle presenze sull'apposito registro.

ART. 17

Materie oggetto delle Commissioni permanenti

1. – Le Commissioni permanenti sono sei. Esse hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

**I – Ordinamento della Regione: Amministrazione Civile. Enti Locali. Affari Generali. Rapporti con la U.E.

II – Bilancio e Finanze. Demanio e Patrimonio.

* Modificati con delibera C.R. n. 109/1 del 4 giugno 2002.

** Modificato con delibera C.R. n. 23/13 del 21 giugno 2005.

III – Programmazione. Agricoltura. Turismo. Altri settori produttivi.

IV – Urbanistica. Lavori pubblici. Trasporti.

V – Sanità e sicurezza sociale.

VI – Istruzione e cultura. Politica sociale. Attività per il tempo libero.

2. – Esse hanno, altresì, competenza su ogni altra materia affine a quelle attribuite in via principale ed ordinaria.

3. – Le Commissioni permanenti svolgono, per la materia di competenza, le funzioni disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 18

Commissioni speciali

1. – Il Consiglio può procedere alla costituzione di Commissioni speciali ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, con la osservanza dei criteri previsti negli articoli del presente titolo.

Ciascuna forza politica procede alla designazione proporzionale dei propri rappresentanti, indipendentemente dalle designazioni fatte per la presenza nelle Commissioni permanenti.

TITOLO IV

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI – DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 19

Obbligo di presenza

1. – Il Consigliere regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del Consiglio. Nel caso in cui non sia in grado di partecipare ad una seduta per giustificato motivo egli deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

2. – I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente del Consiglio, nel caso di reiterate assenze non giustificate, può disporre che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. – La certificazione della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio o delle Commissioni si effettua a cura di ciascun Consigliere mediante annotazione su apposito registro delle sedute tenuto dai Consiglieri Segretari.

4. – Le assenze ingiustificate dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni sono comunicate al termine delle singole sedute e comunque non oltre il giorno successivo, con raccomandata a mano, al Servizio Amministrazione, rispettivamente, dal Segretario Generale e dai funzionari segretari sulla base della certificazione di cui al precedente punto 3.

ART. 20

Ordine del giorno generale

1. – Tutti gli argomenti proposti al Consiglio regionale a norma del presente Regolamento sono iscritti all'ordine del giorno generale, in progressione cronologica.

2. – Alla formazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente del Consiglio regionale.

3. – Il Consiglio regionale non può discutere, né deliberare su materie che non siano state iscritte all'ordine del giorno generale.

4. – La trattazione di questioni urgenti non iscritte nell'ordine del giorno generale è possibile solo previa deliberazione adottata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei voti. Essa può aver luogo nella stessa seduta, se la decisione anzidetta sia stata adottata con la presenza di tutti i Consiglieri assegnati alla Regione. Diversamente può aver luogo nella seduta immediatamente successiva.

ART. 21

Ordine del giorno delle Commissioni

1. – Gli argomenti demandati al preliminare esame delle Commissioni permanenti o speciali sono iscritte all'ordine del giorno di ciascuna Commissione, a cura del rispettivo Presidente, secondo il numero dell'ordine cronologico generale.

2. – Le Commissioni non possono trattare materie non iscritte al proprio ordine del giorno, all'infuori dei casi nei quali debbano pronunciarsi sulle questioni urgenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 22

Programmazione dei lavori

1. – La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno generale del Consiglio è programmata facendo ricorso ai procedimenti di cui agli articoli seguenti da 24 a 27.

2. – Qualora non si raggiungano le maggioranze o le altre condizioni richieste dagli articoli che seguono, gli argomenti da trattare in ciascuna seduta saranno stabiliti dal Consiglio a maggioranza semplice nella seduta immediatamente precedente, oppure all'inizio della stessa seduta, quando sia stata convocata in via d'urgenza, fatta salva l'osservanza di quanto prescritto al precedente art. 20.

ART. 23

Conferenza dei presidenti di Gruppo

1. – Al fine di programmare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno generale, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, alla quale invita a partecipare, altresì, un esponente di ciascuna forza politica la cui rappresentanza consiliare non abbia consentito la formazione di un Gruppo.

2. - La Giunta regionale, informata dal Presidente del Consiglio, partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con un suo rappresentante.

3. - Il verbale di riunione, del quale i Consiglieri possono sempre prendere visione, viene trasmesso, in copia autentica, entro due giorni ai Presidenti dei Gruppi, a cura della Segreteria generale.

ART. 24

Formazione ed approvazione del programma trimestrale

1. - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi predispone i programmi trimestrali dei lavori sia del Consiglio che delle Commissioni.

2. - Nel caso di accordo unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, il programma trimestrale è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale all'assemblea e si intende definitivamente approvato senza ulteriori formalità se nessun consigliere solleva eccezioni. Se vi sono eccezioni, il Consiglio decide a maggioranza semplice, sentito un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti.

3. - Se non vi è accordo unanime nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, il Presidente del Consiglio regionale può proporre il programma trimestrale alla assemblea, che lo approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. - Dopo l'approvazione, il programma trimestrale è stampato e distribuito ai Consiglieri.

ART. 25

Formazione del calendario dei lavori del Consiglio

1. - Qualora sia approvato il programma trimestrale di cui al precedente art. 24, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei Pre-

sidenti dei Gruppi ed i Presidenti delle Commissioni al fine di concordare il calendario dei lavori per le successive due settimane.

2.– Al fine di consentire la piena ed effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, il calendario dei lavori sarà ordinato in modo che non si svolgano in concomitanza sedute di più Commissioni permanenti o sedute di Commissioni e del Consiglio.

3. - Qualora non si raggiunga l'accordo, il Consiglio decide sulle proposte presentate, a maggioranza semplice, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per Gruppo.

*ART. 25 bis

Contingentamento della discussione

1. – La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente tre quarti dei componenti del Consiglio, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori del Consiglio, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, della Giunta, dei Consiglieri del Gruppo misto e del Rappresentante dell'opposizione, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i Consiglieri chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa della Giunta, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi riserva ai gruppi appartenenti all'opposizione una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai gruppi della maggioranza. Al Rappresentante dell'Opposizione è comunque riservato un tempo non inferiore a quello attribuito ai relatori. Qualora non si raggiunga il consenso di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio può sottoporre al Consiglio, che decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di contingentamento, solo pre-

* Introdotta con delibera C.R. n. 23/13 del 21 giugno 2005.

vio parere favorevole del Rappresentante dell'Opposizione. Il Presidente del Consiglio regionale può comunque procedere al contingentamento dei tempi della discussione quando essa riguardi adempimenti obbligatori da effettuarsi entro scadenze fissate dalla normativa comunitaria, dallo Statuto della Regione o da leggi dello Stato in materie di potestà legislativa concorrente.

2. – Il Presidente del Consiglio procede, ai sensi del comma precedente, comunicando al Consiglio la determinazione di contingentamento almeno trenta giorni prima della data stabilita per la cessazione della discussione.

ART. 26

Calendario dei lavori delle Commissioni

1. – Ciascuna Commissione determina, a maggioranza semplice, il calendario dei propri lavori, nel quadro delle decisioni generali sull'ordine di trattazione degli argomenti stabilito a norma dei precedenti articoli da 20 a 25.

ART. 27

Ordine del giorno del Consiglio e delle Commissioni

1. – Il Presidente del Consiglio o della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno proprio delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, tenendo conto del programma trimestrale, di cui all'art. 24 e del calendario, di cui agli articoli 25 e 26, se approvati.

2. – In caso di mancato accordo, il Consiglio o la Commissione decide per alzata di mano, a maggioranza semplice, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

3. – Il Consiglio, o la Commissione, non può discutere o deliberare su materie che non siano state poste all'ordine del giorno della seduta, stabilito in conformità dei commi precedenti. Per trattare, occorre che sia deliberata l'inversione dell'ordine del giorno della seduta. Tale inversione deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri e deve comunque riguardare argomenti già iscritti all'ordine del giorno generale. In caso contrario, si applica la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 20.

4. – Nelle sedute convocate in via di urgenza può essere applicata in ogni caso la procedura di cui all'ultima parte del 2° comma dell'art. 22.

TITOLO V

DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

Art. 28

Elezione del Presidente e della Giunta

1. – Per l'elezione del Presidente e della Giunta regionale si applica l'art. 34 dello Statuto.

ART. 29

Determinazione del numero degli Assessori

Il numero degli Assessori componenti la Giunta, nei limiti stabiliti dall'art. 32 dello Statuto, è automaticamente determinato attraverso la votazione da parte del Consiglio della lista dei candidati, giusto il disposto dell'art. 34 dello Statuto.

TITOLO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

ART. 30

Sessioni ordinarie e straordinarie

1. – Il Consiglio regionale si riunisce nelle sessioni ordinarie fissate dallo Statuto.

2. – Il Consiglio regionale può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza o su richiesta:

- a) della Giunta regionale;
- b) di un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

3. – La convocazione per le sedute straordinarie è fatta dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 31

Esposizione della bandiera Riserva dei posti nell'aula consiliare

1. – Quando il Consiglio è riunito, alla destra del Presidente dell'Assemblea deve essere esposta la bandiera italiana.

2. – Nell'aula consiliare sono riservati posti alla Giunta regionale e al suo Presidente nonché ai relatori delle Commissioni competenti per le materie in discussione.

ART. 32

Pubblicità delle sedute

1. – Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Dei lavori del Consiglio è redatto un resoconto stenografico ed un resoconto sommario da parte rispettivamente, degli addetti stenografi e dei funzionari resocontisti. Il resoconto sommario costituisce il testo per la diffusione periodica mediante i mezzi di informazione pubblica delle notizie riguardanti l'attività del Consiglio. Al resoconto sommario sono annessi un notiziario sulle attività delle Commissioni nonché il testo delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno annunciati nel corso della seduta.

2. – Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su proposta del Presidente del Consiglio regionale o su richiesta di due Presidenti di Gruppo o di almeno otto Consiglieri e comunque quando si debbano trattare questioni riguardanti persone.

ART. 33

Convocazione delle Commissioni

1. – Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni ed inviate al domicilio che ciascun Consigliere componente ha comunicato alla Segreteria generale del Consiglio, nonché ai rappresentanti di tutte le forze politiche unitamente all'ordine del giorno della seduta.

2. – Durante gli aggiornamenti del Consiglio se la maggioranza dei componenti di una delle Commissioni permanenti o la Giunta ne domandino la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui sia pervenuta la richiesta.

3. – La Giunta può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni. Può altresì richiederne, sentito il Presidente del Consiglio, la convocazione d'urgenza. In tal caso il Presidente che ne è richiesto convoca la propria Commissione entro le successive 48 ore.

4. – Le Commissioni di norma non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

ART. 34

*Redazione ed approvazione
del processo verbale*

1. – Delle sedute del Consiglio o della Commissione si redige, a cura dei Consiglieri segretari, un processo verbale.

2. – Il processo verbale deve contenere i nominativi degli intervenuti all'adunanza, gli argomenti in discussione, i votanti ed i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione delle quali sia stata fatta specifica richiesta di menzione, le deliberazioni assunte.

3. – Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Consigliere Segretario e dal Segretario Generale o dal funzionario segretario della Commissione, dopo che i Consiglieri segretari ne abbiano dato lettura, nella seduta immediatamente successiva a quella cui il processo verbale si riferisce, ed abbiamo provveduto alle rettifiche ed alla inserzione in calce delle dichiarazioni o dei chiarimenti di cui al quarto comma.

4. – Il processo verbale delle sedute delle Commissioni viene trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti dei Gruppi consiliari, entro il giorno successivo con raccomandata a mano, a cura del funzionario segretario delle Commissioni stesse.

5. – In sede di lettura del processo verbale, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce, ciascun Consigliere può chiedere:

a) che siano apportati al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta;

b) che siano inseriti in calce chiarimenti sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte nella precedente seduta, se non vi abbia partecipato.

ART. 35

Comunicazioni all'inizio della seduta

1. – Il Presidente del Consiglio regionale, dopo la lettura del processo verbale, comunica al Consiglio i messaggi e le lettere che giudica d'interesse rilevante e dà notizia delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta; dà notizia, dei progetti di legge presentati e delle questioni sottoposte alla deliberazione o al parere del Consiglio; comunica il deferimento dei disegni di legge, dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio, alle Commissioni permanenti, i rinvii da parte del Governo, le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato e le leggi di altre Regioni, le impugnazioni del Governo avverso le leggi del Consiglio regionale, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione.

2. – Un Consigliere Segretario legge il sunto delle petizioni, voti e istanze presentate dopo l'ultima seduta, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente presso la quale ogni Consigliere può prenderne cognizione.

TITOLO VII

DELLA DISCUSSIONE

ART. 36

Iscrizione a parlare e modalità di intervento – Diritto di parola

1. – I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. È consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri. Se un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Gli oratori parlano del proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.

2. – Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, sulla proposizione della questione o per l'ordine delle votazioni o nel caso in cui abbia già parlato su questioni pregiudiziali o sospensive.

3. – È fatto obbligo al Presidente o ad altro rappresentante della Giunta regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qual volta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o da Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale il quale, a tal fine, provvede ad assicurare la presenza alle sedute di Commissione del rappresentante o dei rappresentanti di Giunta competenti per materia o espressamente da lui delegati.

4. – I rappresentanti della Giunta regionale ed il suo Presidente hanno diritto alla parola ogni volta che lo richiedano.

ART. 37

*Durata degli interventi
Questione pregiudiziale e sospensiva*

1. – La durata di relazioni ed interventi nella discussione sui progetti di legge e su tutte le questioni e gli affari sottoposti alla deliberazione del Consiglio non può eccedere i 45 minuti. Il limite di durata è di 20 minuti per gli interventi su mozioni.

2. – Dopo due richiami alla questione o ai termini di tempo regolamentari, il Presidente toglie la parola al Consigliere che continuasse a dilungarsi o a discostarsi dalla questione.

3. – In deroga a quanto stabilito dai primi due commi, nelle discussioni sul bilancio e su provvedimenti programmatici, nonché nei dibattiti sulla formazione della Giunta e sulla revoca, i limiti di durata degli interventi sono stabiliti complessivamente per Gruppi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. – La questione pregiudiziale, quella cioè con la quale si richiede che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo Consigliere soltanto prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, dette questioni devono essere proposte da dieci Consiglieri in Assemblea e da due in Commissione. La questione pregiudiziale sarà discussa prima che abbia inizio la discussione, quella sospensiva prima che la discussione continui.

5. – Sulla questione pregiudiziale o sospensiva può parlare un solo Consigliere, anche se proponente, in favore ed uno contro. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione il Consiglio decide con una unica votazione.

6. – In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa.

ART. 38

Richiami all'ordine del giorno ed al Regolamento

1. – I richiami all'ordine del giorno o al Regolamento o sulla proposizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Se il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. – Su tutte le controversie relative all'applicazione del Regolamento la competenza a decidere spetta al Presidente del Consiglio che consulta, quando risulti necessario o ne sia fatta richiesta, la Commissione per il Regolamento.

ART. 39

Il fatto personale

1. – È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Sulla sussistenza del fatto personale decide il Presidente del Consiglio; su espressa richiesta del Consigliere interessato decide l'Assemblea o la Commissione, senza discutere, per alzata di mano.

2. – Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa. Il Presidente assegna alla Commissione un termine per presentare le proprie conclusioni e queste vengono comunicate al Consiglio che ne prende atto.

3. – Ove siano in discussione provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri che appartennero a quelle Giunte, hanno diritto alla parola al termine della discussione.

ART. 40

Richiesta di chiusura della discussione

1. – La chiusura di una discussione può essere chiesta da due Presidenti di Gruppo o da otto Consiglieri in aula o da due Consiglieri in Commissione. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di quindici minuti ciascuno. In ogni caso non può essere comunque deliberata la chiusura della discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia stata richiesta, un oratore per ciascun Gruppo.

2. – Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ad uno dei proponenti, al rappresentante della Giunta ed al relatore.

TITOLO VIII

DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI

ART. 41

Computo del numero legale

*1. – Nelle sedute del Consiglio e delle Commissioni il numero legale è presunto. Il Consiglio prima di ciascuna votazione può procedere alla verifica del numero legale, ove ne sia fatta richiesta da cinque Consiglieri o due presidenti di Gruppo”.

2. – Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

3. – In caso di mancanza del numero legale il Presidente può rinviare la seduta di un'ora. Se alla ripresa manca ancora il numero legale il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima.

4. – La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta di rinvio.

* Modificato con delibera C.R. n. 23/13 del 21 giugno 2005.

ART. 42

Validità delle deliberazioni

1. – Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per quelle materie in quei casi relativamente ai quali sia prescritta una maggioranza speciale.

2. – Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula «Il Consiglio (o la Commissione) approva» oppure «Il Consiglio (o la Commissione) non approva».

TITOLO IX

DELLE VOTAZIONI

ART. 43

Vari tipi di votazione

1. – Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale ed a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

2. – Normalmente il Consiglio e le Commissioni votano per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione segreta. Si procede a votazione per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un Presidente di Gruppo o da cinque Consiglieri in assemblea e da due Consiglieri in Commissione; si procede a votazione segreta quando ne sia fatta richiesta da due Presidenti di Gruppo o da 15 Consiglieri in assemblea e da 3 Consiglieri in Commissione.

3. – Le domande possono essere presentate anche verbalmente, con richiesta al Presidente di verificare se la domanda sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrenti.

4. – La domanda di votazione nominale o di votazione segreta deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

ART. 44

Modalità delle diverse votazioni

1. – Il voto per alzata di mano in Consiglio può essere soggetto a controprova se questa è richiesta subito dopo l'annuncio dei risultati della votazione. Se rimane dubbio sul risultato si procede all'appello nominale.

2. – Per il voto con appello nominale il Presidente indica preliminarmente il significato del sì e del no e indice l'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. Con le stesse modalità si procede ad una seconda chiamata dei Consiglieri assenti al momento del voto.

3. – Per la votazione a scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare un'urna e distribuire le schede. I Segretari procedono allo spoglio ed il Presidente proclama il risultato.

4. – In caso di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta immediatamente.

ART. 45

Dichiarazione di voto

1. – I Consiglieri, ogni volta che il Consiglio si accinge ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta motivazione del proprio voto per non più di dieci minuti.

2. – Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 46

Elezioni di delegati o rappresentanti della Regione

1. – Ogni volta che il Consiglio regionale debba procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun Consigliere scrive su apposita

scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due; scrive su apposita scheda un sol nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti.

2. – In ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede a ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

3. – La procedura prevista dai commi precedenti si applica, nella elezione dei membri di collegi nonché nelle eventuali elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

ART. 47

Nomine ed elezioni di Commissioni

Per la nomina di altre Commissioni consiliari non previste dal presente Regolamento e derivanti da disposizioni di legge si applicano i criteri di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 15 e ai commi 1° e 2° dell'articolo 16.

TITOLO X

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

ART. 48

Disciplina delle sedute

1. – Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente nominandolo lo richiama. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

2. – Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a cinque giorni di seduta, se un Consigliere fa appello alla violenza o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega od offende, con ingiurie, le istituzioni. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'assemblea ed in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

3. – La sanzione prevista dal comma precedente può essere proposta dal Presidente all'Ufficio di Presidenza anche per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nel recinto dei locali del Consiglio, ma fuori dell'aula.

ART. 49

Tumulto in aula

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi lascia il seggio ed ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo la opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Consiglio o la Commissione si intendono convocati senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

ART. 50

Poteri di polizia del Consiglio

Al mantenimento dell'ordine nel Consiglio provvede il Presidente con la collaborazione dei Questori.

ART. 51

Ammissione del pubblico

1. – Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi può introdursi nell'aula dove siedono i Consiglieri.

2. – Durante le sedute del Consiglio, il pubblico, ammesso in apposite tribune, deve assistere ai lavori in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. – I commessi sono incaricati dell'osservanza dei Regolamenti ed in seguito all'ordine del Presidente fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

ART. 52

*Publicità dei lavori
del Consiglio e delle Commissioni*

1. – La pubblicità di tutti i lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
E DECISIONI AMMINISTRATIVE CONSILIARI

TITOLO XI

DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

ART. 53

Presentazione dei progetti di legge

I disegni e le proposte di legge, gli schemi dei Regolamenti, delle deliberazioni e di ogni altro documento di cui all'art. 54 del presente Regolamento sono depositati presso la Segreteria Generale, che li sottopone subito all'esame del Presidente. Questi nelle successive quarantotto ore ne dispone l'iscrizione nell'ordine del giorno generale, secondo l'ordine cronologico di presentazione, l'assegnazione alle Commissioni competenti e la contestuale distribuzione ai Consiglieri nel domicilio di cui al successivo art. 94.

Nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione il Presidente ne dà annuncio al Consiglio comunicando l'oggetto dei provvedimenti proposti, i nominativi dei proponenti, la data di deposito presso la Segreteria Generale e quella di trasmissione alle Commissioni.

Dalla data di trasmissione alle Commissioni decorrono i termini di cui all'art. 59 del presente Regolamento.

ART. 54

Assegnazione dei progetti di legge e dei provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri - Esame congiunto

1. – I progetti di legge, i provvedimenti amministrativi, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, sono assegnati per

l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti, salva diversa decisione del Consiglio.

2. – Se il Presidente del Consiglio regionale all'atto del deferimento ad una Commissione ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione, può provocarlo prima che si deliberi sul provvedimento. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione.

3. – La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma nel termine di dieci giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario.

4.– Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti, e alla Commissione Bilancio e Finanze per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario. Il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Finanze è sempre esplicitamente riportato nella relazione per l'assemblea.

5. – Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione Bilancio e Finanze.

6. – Due Presidenti di Gruppo o dieci Consiglieri possono richiedere che su di un progetto di legge vengano interpellate altre Commissioni diverse da quella o quelle che si siano già pronunciate, sempre che tale richiesta pervenga per iscritto all'Ufficio di Presidenza prima che abbia inizio la discussione generale in assemblea. Qualora entro 8 giorni dalla comunicazione o 5 giorni in caso di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire.

ART. 55

Procedimento di consultazione

1. – È fatto obbligo alla Commissione competente al cui esame sia stato assegnato un progetto di legge di promuovere la consultazione di tutti gli En-

ti e le organizzazioni interessate, secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto.

2. – Il Presidente della Commissione o il relatore da lui incaricato, a tal fine, prima di iniziare la discussione sul progetto, sottopone alla Commissione un progetto di consultazione corredato del relativo calendario. La Commissione delibera per alzata di mano e a maggioranza semplice.

3. – Il Presidente della Commissione provvede alla attuazione del progetto di consultazione, dopo averne data comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

4. – La procedura di consultazione va espletata ed ultimata entro e non oltre un mese dall'assegnazione del progetto di legge. Detto termine è ridotto alla metà in tutti i casi previsti dall'articolo 59.

5. – La procedura prevista dai commi precedenti viene altresì estesa alla consultazione di delegazioni di cittadini, dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti il progetto di legge o il provvedimento amministrativo assegnato alla Commissione, giusto il disposto dell'art. 52, comma 2° dello Statuto.

ART. 56

Ordine di esame dei progetti di legge Esame abbinato

1. – L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si informa alle decisioni adottate in applicazione delle norme del Titolo IV sulla organizzazione dei lavori. Compatibilmente con il programma dei lavori, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione dando la precedenza ai progetti di legge per i quali sia stata votata l'urgenza del Consiglio, per le proposte di legge di iniziativa popolare nonché per quelle indicate nel primo comma dell'art. 59.

2. – Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia indentica, l'esame deve essere abbinato.

ART. 57

Esame da parte delle Commissioni e presentazione al Consiglio delle relazioni

1. – La discussione è introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato. Nel corso dell'esame sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire, per l'approvazione o per la reiezione del progetto, al Consiglio regionale.

2. – Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un Comitato di tre componenti compreso un rappresentante della minoranza, al quale affidare l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli anche in relazione alle risultanze del procedimento di consultazione.

3. – Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore per la discussione avanti all'assemblea e per il compito indicato nel 3° comma dell'art. 63. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori in minoranza.

4. – La relazione per lamaggioranza e quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione tranne che, per urgenza, il Consiglio deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

5. – Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

ART. 58

Partecipazione ai lavori delle Commissioni dei Consiglieri competenti

1. – Se il Consigliere autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della

convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in assemblea.

2. – Ciascun Consigliere può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle loro relazioni.

ART. 59

Termini di presentazione al Consiglio delle relazioni delle Commissioni

1. – Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di due mesi dalla assegnazione. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui il Consiglio abbia dichiarato l'urgenza, nonché per le proposte d'iniziativa popolare o sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti una Commissione, su materie di propria competenza, ovvero che siano state fatte proprie da due Gruppi consiliari, con dichiarazione dei rispettivi Presidenti all'atto dell'annuncio in aula della presentazione del progetto.

2. – Il Presidente del Consiglio regionale, può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni, inferiore a quelli previsti dai commi precedenti.

3. – Scaduti i termini fissati dai commi precedenti e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del Titolo IV sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, o della Giunta o di cinque Consiglieri o di un Presidente di Gruppo, viene iscritto all'ordine del giorno e discusso nel testo presentato, salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non superiore a quello ultimo assegnato e non più prorogabile.

ART. 60

*Progetti di legge già esaminati
nella precedente legislatura*

1. – Nei primi sei mesi dall’inizio della legislatura, ciascuna Commissione permanente, previo esame sommario preliminare, può deliberare di riferire al Consiglio sui progetti di legge in esame presso la Commissione stessa nel corso della precedente legislatura. Per i progetti di iniziativa popolare o per quelli per i quali ne sia fatta richiesta dalla Giunta o da due Presidenti di Gruppo alla Commissione è fatto obbligo di riferire al Consiglio entro i termini previsti dall’art. 59 computati a partire dalla data di insediamento delle Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni contenute nel Titolo XI.

2. – Per i progetti di legge il cui esame era stato esaurito in Commissione nel corso della precedente legislatura, la Commissione stessa è tenuta a riferire al Consiglio entro e non oltre un mese dall’inizio della legislatura, adottando la relazione già allora presentata. Scaduto il predetto termine il Presidente del Consiglio regionale iscrive senz’altro il progetto all’ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO XII

DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO

ART. 61

Discussione dei progetti in Consiglio

1. – La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. – La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste in interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza nonché del rappresentante della Giunta per non più di venti minuti ciascuno. Quindi la discussione prosegue con iscrizioni a parlare.

3. – Due Presidenti di Gruppo o dieci Consiglieri possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel comma precedente, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un Consigliere per Gruppo nonché i Consiglieri che intendono esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi Gruppi.

4. – La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione per stabilire l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

ART. 62

Richiesta di non passaggio agli articoli Discussione degli articoli

1. – Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa sia apra ed in ogni caso prima che essa si chiuda, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 40 ha comunque facoltà di illustrarlo, sempre per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. – Gli ordini del giorno per il non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.

3. – Conclusa la discussione sulle linee generali, salva diversa deliberazione del Consiglio, si passa all'esame degli articoli. La discussione degli articoli consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Si applica l'art. 40.

4. – Concluso l'esame di un articolo nel suo complesso si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito dal primo comma dell'art. 64. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura a norma dell'articolo 40 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti.

Ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

ART. 63

Emendamenti ed articoli aggiuntivi – Ordini del giorno

1. – Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati al Presidente del Consiglio regionale. La presentazione di tali emendamenti e di tali articoli aggiuntivi al Presidente del Consiglio regionale può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o articoli aggiuntivi si riferiscono. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.

2. – Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzioni di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno tre giorni prima della seduta nella quale verranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione Bilancio e Finanze perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, può rinviare l'esame di tali emendamenti in assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

3. – Il relatore designato, previsto dall'art. 57, si riunisce prima della discussione con il Presidente della Commissione e con gli eventuali relatori di minoranza, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente all'assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare, per tale esame, la Commissione plenaria.

4. – Ciascun Consigliere può presentare emendamenti ad emendamenti. Essi sono esaminati a norma del comma precedente.

5. – Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

6. – Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di venti minuti, ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

7. – Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente del Consiglio regionale, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno di consultare il Consiglio, questo decide senza discussione, per alzata di mano.

ART. 64

Votazione degli emendamenti e degli articoli - Votazione per parti separate *Votazione dei progetti di legge*

1. – La votazione ha luogo prima sugli emendamenti proposti, poi sull'intero articolo. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

2. – Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

3. – Quando un progetto di legge è compreso in un articolo solo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di divisione o della presentazione degli articoli aggiuntivi.

4. – Il voto finale sui progetti di legge si dà per appello nominale. Le votazioni hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione de-

gli articoli di ciascun progetto di legge. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione ad una successiva seduta.

ART. 65

Procedimento redigente Correzioni di forma del testo

1. – Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 62 degli articoli così formulati.

2. – Il Consiglio può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

3. – Prima che il progetto di legge sia votato il Comitato dei tre o un Assessore può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle opportune correzioni di forma e proporre le conseguenti modifiche sulle quali il Consiglio delibera. Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato dall'assemblea al coordinamento formale del testo approvato.

ART. 66

Esame dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge al Parlamento

1. – Le disposizioni degli articoli da 61 a 65 si applicano all'esame dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio nonché delle proposte di legge al Parlamento della Repubblica.

SEZIONE III

PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO
E DI INFORMAZIONE

TITOLO XIII

DELLE PETIZIONI – DEI VOTI ED ISTANZE DELLE PROPOSTE DI QUESTIONI

ART. 67

Esame delle petizioni – Esame di voti ed istanze

1. – Le petizioni pervenute al Consiglio sono esaminate dalle Commissioni cui sono assegnate dall'Ufficio di Presidenza. Del pari vengono esaminati dalle Commissioni competenti i voti e le istanze previste dall'art. 53 dello Statuto.

2. – L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare la Giunta alle necessità esposte o con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo all'ordine del giorno ovvero con una relazione al Consiglio che contenga una proposta di provvedimento legislativo o amministrativo o di indagine conoscitiva ovvero di opportuni procedimenti di approfondimento e di studio.

3. - In tutti i casi il Presidente del Consiglio regionale provvede ad informare direttamente gli interessati sulle decisioni assunte ovvero, in caso di discussione in aula, della data di svolgimento della discussione. Il Presidente del Consiglio regionale, dispone, a richiesta degli interessati, che vengano loro rilasciate copie degli atti relativi all'esame delle petizioni, voti o istanze.

ART. 68

Modalità di presentazione ed esame delle proposte di questioni

1. – Delle proposte di questioni pervenute al Consiglio regionale, giusto il disposto degli artt. 53 e 64 dello Statuto, il Presidente del Consiglio dà co-

municazione all'Assemblea e, salvo esplicita richiesta di immediata discussione in aula, formulata da due Presidenti di Gruppo o da dieci Consiglieri, le assegna alla Commissione competente, che le esamina secondo le norme stabilite nel Titolo XI.

2. – La Commissione, dopo averle esaminate, presenta le proprie deduzioni al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede a sottoporle alla discussione dell'Assemblea. La discussione in Assemblea avviene, salvo diverso avviso del Presidente, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle deduzioni della Commissione.

3. – L'esame in Assemblea può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare la Giunta o gli organi del Consiglio sulle necessità esposte nella proposta oppure con una deliberazione consiliare. La risoluzione e la deliberazione sono approvate per alzata di mano.

4. – Il testo della proposta è stampato e distribuito congiuntamente alle deduzioni della Commissione. Qualora pervengano al Consiglio proposte di questioni inerenti allo stesso argomento il Presidente ne dispone l'esame congiunto. Non può essere riproposta al Consiglio la stessa questione entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio.

5. – La Commissione incaricata dall'esame della proposta può chiedere di ascoltare i Consigli comunali o il Consiglio provinciale interessati o commissioni rappresentative di questi, composte rispettando la proporzione dei Gruppi consiliari. Alla Commissione è fatto obbligo di ascoltare i Consigli comunali o il Consiglio provinciale interessati o loro commissioni rappresentative, allorché ne sia fatta esplicita richiesta da parte dei proponenti la questione in esame. Il Presidente del Consiglio regionale provvede in questo caso a proporre formale richiesta di convocazione ai Consigli comunali e provinciali e, in tutti i casi, provvede a far pubblicare le decisioni o le risoluzioni adottate dal Consiglio regionale congiuntamente al testo della proposta sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO XIV

DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI DELLE INTERROGAZIONI – DELLE INTERPELLANZE

ART. 69

Presentazione delle mozioni

1. – Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

2. – Il proponente di una mozione può chiedere che ne sia fissata la data di discussione. Il Consiglio, udita la Giunta, determina il giorno o il periodo della discussione. Prima del voto sulla determinazione della data, il Presidente del Consiglio regionale dà la parola ad un oratore a favore ed a uno contro.

3. – Qualora il Consiglio lo consenta, su proposta del Presidente, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o connessi, potranno formare oggetto di una sola discussione. In questo caso, qualora uno o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

ART. 70

Discussione delle mozioni

1. – La discussione di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizione a parlare a norma dell'art. 36; il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

2. – I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso; se è sostitutivo, si pone ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

3. – Gli emendamenti anche aggiuntivi devono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della discussione delle mozioni alle quali si riferiscono; se sono firmati da almeno cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima della seduta.

4. – Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

ART. 71

Richiesta di riferire sull'operato politico al Presidente ed alla Giunta regionale

1. – Otto Consiglieri regionali possono chiedere per iscritto al Presidente del Consiglio regionale che la Giunta o il suo Presidente riferiscano al Consiglio sul proprio operato politico ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. Si applicano il comma 3° dell'art. 69 e, in quanto applicabili, le norme previste dal Titolo XIV del presente Regolamento.

2. – In ogni caso il Presidente o la Giunta regionale sono tenuti a rispondere sulla richiesta di riferire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione da parte della Giunta ed a tal fine il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad iscrivere la richiesta entro il termine fissato. Si applica il 4° comma dell'art. 74.

ART. 72

Proposta di revoca del Presidente e della Giunta

1. – La proposta di revoca è disciplinata dall'art. 36 dello Statuto; deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà immediata comunicazione al Consiglio ed al Presidente della Giunta.

2. – Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di revoca, convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per fissarne la data e le

modalità di discussione nei limiti stabiliti dal comma 2° dell'art. 36 dello Statuto e nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento.

3. – Qualora la proposta di revoca venga approvata dal Consiglio, il Presidente convoca immediatamente la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per concordare le modalità per gli adempimenti previsti dal comma 3° dell'articolo 36 dello Statuto. Le disposizioni del presente comma si riferiscono, in quanto applicabili, anche ai casi previsti dall'art. 38 dello Statuto.

ART. 73

Elezione della nuova Giunta in caso di revoca o di dimissioni

1. – In caso di revoca o di dimissioni della Giunta, il Consiglio deve occuparsi esclusivamente della formazione della nuova Giunta, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

2. - In deroga a quanto prescritto dal precedente comma, il Consiglio regionale può occuparsi, prima che sia rieletta la Giunta, solo di adempimenti urgenti ed indifferibili che derivino dalla Costituzione o dalle leggi, nonché per deliberare sull'esercizio provvisorio o su provvedimenti di particolare rilevanza.

3. – Scaduto il termine previsto dall'art. 38 dello Statuto, ove non sia stata presentata alcuna lista per la formazione della nuova Giunta, il Presidente, convoca di urgenza la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e il Consiglio regionale per il giorno successivo alla Conferenza stessa per informarlo degli orientamenti espressi dalle forze politiche nel corso della conferenza.

ART. 74

Risoluzione di orientamento o di indirizzo

1. – Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discus-

sioni nelle materie sopra indicate deve essere assicurata la presenza di un rappresentante della Giunta.

2. – Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3. – Alla fine della discussione la Giunta regionale può chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.

4. – In occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni della Giunta o su mozioni, ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

ART. 75

Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno

1. – I Consiglieri presentano le interrogazioni al Presidente del Consiglio regionale.

2. – L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto alla Giunta regionale per sapere, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

3. – Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono trasmesse al Presidente della Giunta.

4. – Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso Consigliere.

ART. 76

Tempo delle sedute dedicato alle interrogazioni

1. – In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. – Trascorso il tempo indicato nel comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

ART. 77

*Facoltà della Giunta di differire la risposta
e replica dell'interrogante*

1. – La Giunta ha facoltà di differire la risposta, nel qual caso precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposta a rispondere.

2. – Se la Giunta e l'interrogante non sono presenti alla seduta destinata alla discussione dell'interrogazione o dell'interpellanza, questa viene rimessa alla Commissione competente, per lo svolgimento nella prima successiva riunione della Commissione stessa, dal Presidente del Consiglio regionale che ne dà notizia contestuale alla Giunta e all'interrogante.

3. – Se la Giunta è assente o non risponde è data facoltà all'interrogante di avvalersi comunque del diritto di cui al successivo punto 4 del presente articolo.

4. – Le risposte della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

ART. 78

Risposta in Commissione – Risposta scritta

1. – Nel presentare una interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta in Commissione.

2. – Il Presidente del Consiglio trasmette la interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindi giorni dalla presentazione. Si applicano le norme previste dall'art. 77. Se l'interrogante o l'interpellante non è presente alla seduta in cui deve essere trattato l'argomento proposto e non risulti giustificata l'assenza, si intende che vi abbia rinunciato. L'interrogazione o l'interpellanza viene quindi cancellata dall'ordine del giorno generale.

3. – Nel presentare una interrogazione o successivamente, il Consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, la Giunta regionale deve dare la risposta e comunicarla al Presidente del Consiglio. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata al Consiglio regionale.

4. – Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine previsto dal comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, previo avviso al Presidente della Giunta.

ART. 79

Interrogazione a carattere d'urgenza

1. – Quando la Giunta riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. – Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti indicati dall'articolo 77.

*ART. 79 bis

Interrogazione a risposta immediata

1. – Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a

* Introdotta con delibera C.R. n. 23/13 del 21 giugno 2005.

risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente della Giunta e per una volta l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Nelle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non è possibile procedere alla verifica del numero legale.

2. – Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Consigliere per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Le forze politiche facenti parte del Gruppo misto possono presentare interrogazioni autonomamente.

3. – Le interrogazioni di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente della Giunta, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente della Giunta. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio invita a rispondere l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate. I Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte agli Assessori invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente del Consiglio.

4. – Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Consigliere del medesimo Gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. – Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. – Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese.

7. – Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 6, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per

il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere l'Assessore competente.

8. – Le interrogazioni di cui al comma 6 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

9. – Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde l'Assessore, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Consigliere del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

10. – Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al sesto comma è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

11. – Le interrogazioni svolte con le procedure di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

ART. 80

Presentazione delle interpellanze e loro inserimento all'ordine del giorno

1. – I Consiglieri presentano al Presidente del Consiglio le interpellanze alla Giunta regionale.

2. – L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica.

3. - Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono trasmesse al Presidente della Giunta.

4. – Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo giorno non festivo successivo. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso Consigliere.

5. – Prima della scadenza del termine ordinario previsto nel 4° comma o nel giorno fissato per lo svolgimento, la Giunta ha facoltà di differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere al Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

ART. 81

Svolgimento delle interpellanze e replica

Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di venti minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre, per non più di dieci minuti, le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto. Il Presidente del Consiglio può concedere maggior tempo agli interventi se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

*ART. 81 bis

Interpellanze urgenti

1. – I Presidenti dei Gruppi, a nome dei rispettivi Gruppi o le singole forze politiche appartenenti al Gruppo misto, ovvero un numero di Consiglieri non inferiore a cinque possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun Presidente di Gruppo o forza politica appartenente al Gruppo misto, può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro consiliare; ciascun consigliere può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. – Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 81.

ART. 82

Disposizioni comuni a mozioni interpellanze ed interrogazioni

1. – Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni discussione, ad eccezione

* Introdotta con delibera C.R. n. 23/13 del 21 giugno 2005.

dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste consiliari.

2. - Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che interrogazioni ed interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, siano raggruppate o svolte contemporaneamente.

3. - Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo il proponente della mozione.

ART. 83

Interrogazioni degli Enti locali

1. - Le interrogazioni degli Enti locali, di cui all'art. 64 dello Statuto dirette al Consiglio ed alla Giunta regionale sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale.

2. - Nel caso di interrogazioni rivolte al Consiglio, si applica la procedura prevista dall'articolo 68.

3. - Nel caso di interrogazioni rivolte alla Giunta, il Presidente del Consiglio concorda con il Presidente della Giunta la data della risposta.

4. - In ogni caso, le risposte del Consiglio o della Giunta sono date entro e non oltre un mese dalla presentazione dell'interrogazione.

5. - La risposta, formulata per iscritto, è letta in assemblea ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. - La risposta può anche essere fornita in Commissione alla presenza di un rappresentante dell'Ente locale interrogante previo accordo con il Presidente del Consiglio Regionale.

TITOLO XV

DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO
DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA
E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI DELLA GIUNTA

Art. 84

*Contemporaneità dell'esame -
Modalità dell'esame in Commissione*

1. – Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione Campania – secondo quanto previsto nello Statuto – sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla programmazione economica e alla gestione ed utilizzazione delle risorse finanziarie.

2. – I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo – questo ultimo corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti – sono deferiti per l'esame generale alla Commissione Bilancio e Finanze e per l'esame dei singoli stati di previsione e dei singoli consuntivi alle diverse Commissioni competenti per materia. Entro dieci giorni successivi al deferimento, ciascuna Commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con una relazione che viene trasmessa alla Commissione Bilancio e Finanze.

Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione.

3. – Scaduto il termine previsto nel comma precedente, la Commissione Bilancio e Finanze, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il conto consuntivo della Regione.

Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

4. – Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del bilancio e del conto consuntivo della Regione partecipano gli Assessori competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

ART. 85

Emendamenti sugli stati di previsione Ordini del giorno sul Bilancio

1. – Gli emendamenti concernenti un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio e Finanze.

2. – Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione Bilancio e Finanze che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma precedente, ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio regionale. Gli emendamenti respinti in Commissione potranno essere ripresentati in Consiglio.

3. – Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dalla Giunta regionale o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio purché sottoscritti da almeno dieci Consiglieri o da due Presidenti di Gruppo; essi sono posti in votazione in Consiglio regionale dopo l'approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

4. – Gli ordini del giorno, accolti dalla Giunta o approvati dalla Commissione competente per materia, devono essere menzionati nella relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio e Finanze.

5. – In Consiglio non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e fi-

nanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

ART. 86

Discussione sulle linee generali del Bilancio

1. – Quando la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo della Regione non è presentata dalla Commissione Bilancio e Finanze nel termine prescritto, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo presentato dalla Giunta regionale corredato dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

2. – La discussione in Consiglio regionale sulle linee generali del bilancio e del conto consuntivo della Regione concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso della programmazione economica regionale.

3. – Per la discussione sui singoli stati di previsione, si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 62.

ART. 87

Bilancio del Consiglio Regionale

1. – All'esame del titolo del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativo alle spese di funzionamento del Consiglio, si provvede in apposita seduta.

ART. 88

Esami di documenti presentati dalla Giunta

1. – Le relazioni presentate dalla Giunta regionale ed ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

2. – La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto dall'art. 84 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo e in ogni altro caso nel termine di venti giorni.

3. – A conclusione dall'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del conto consuntivo della Regione, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione al Consiglio da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul conto consuntivo. Negli altri casi la Commissione segue il procedimenti previsto dall'art. 74.

TITOLO XVI

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

ART. 89

Composizione e facoltà delle Commissioni d'inchiesta

1. – Le proposte di inchiesta consiliare su questioni di interesse pubblico rientranti nell'attività della Regione seguono, per la parte applicabile, la procedura prevista per i progetti di legge di iniziativa consiliare.

2. – L'inchiesta è svolta da una Commissione consiliare formata in modo da assicurare la presenza di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, nel rispetto tuttavia dei rapporti di rappresentanza delle medesime. A tal fine potranno essere previsti membri aggiunti oltre a quelli con diritto a voto.

3. – All'atto della istituzione di Commissioni di inchiesta il Consiglio provvede a dettarne gli indirizzi di azione e le modalità di esplicazione dell'incarico. Si applica in ogni caso il comma 3° dell'art. 26 dello Statuto.

4. – Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di rinviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente del Consiglio.

TITOLO XVII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE

ART. 90

Informazione e controllo

1. – Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dagli Assessori competenti informazioni, notizie e documenti.

2. – Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza, nonché, previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta regionale, l'intervento dei dirigenti preposti a settori dell'amministrazione regionale e ad enti funzionali operanti nella Regione o comunque da essa dipendenti. Si applica il comma 3° dell'art. 26 dello Statuto.

3. – Possono altresì chiedere ai rappresentanti della Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alle esecuzioni di leggi e alla attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio e accettati dalla Giunta.

ART. 91

Indagini conoscitive

1. – Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio anche consultando qualsiasi persona in grado di fornire utili elementi ai fini dell'indagine, esperti ed in particolare rappresen-

tanti delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche e sociali presenti nella Regione.

2. – L'indagine e la consultazione si concludono con l'approvazione di una relazione che dia conto dei risultati acquisiti.

TITOLO XVIII

DEI RAPPORTI CON LA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 92

Esame delle relazioni della Commissione di Controllo

Le relazioni che la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale invia al Consiglio regionale sulle deliberazioni soggette a controllo di merito e sulla gestione degli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

SEZIONE IV

DEPUTAZIONI, SERVIZI DEL CONSIGLIO,
PROCEDURA PER IL REGOLAMENTO

TITOLO XIX
DELLE DEPUTAZIONI

Art. 93
Nomina delle deputazioni

1. – Le deputazioni sono nominate dal Presidente del Consiglio regionale possibilmente secondo la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. – Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza da uno dei Vice-presidenti; in caso di assenza o di impedimento di questi presiede la deputazione il Consigliere più anziano di età fra i suoi componenti.

3. – I Consiglieri rappresentanti o delegati dalla Regione in Enti, Comitati, Commissioni e altre istituzioni di qualsivoglia natura, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta, di due Presidenti di Gruppo o di quattro Consiglieri, relazionano sull'attività svolta.

Il Presidente del Consiglio regionale, previo avviso di quindici giorni ai relatori, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO XX
DOMICILIO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI

ART. 94
Domicilio elettivo dei Consiglieri

Agli effetti delle comunicazioni tutte, fatta eccezione degli avvisi di convocazione relativi all'inizio delle sessioni consiliari di cui all'art. 27 dello

Statuto, salvo diversa espressa motivata comunicazione alla Segreteria Generale, i Consiglieri regionali eleggono domicilio presso le sedi dei rispettivi gruppi consiliari.

TITOLO XXI

DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 95

Procedura di revisione

*1. – Il Regolamento è modificabile con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

2. – Ciascun Consigliere e l'Ufficio di Presidenza possono presentare proposte di modifica al Regolamento che sono annunziate al Consiglio dal Presidente e sottoposte al parere obbligatorio della Commissione per il Regolamento.

3. – Per la procedura di revisione si applicano, oltre alle disposizioni del presente articolo, le norme previste dai Titoli XI e XII.

* Modificato con delibera C.R. n. 41/1 del 3 ottobre 1997.

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni Gruppo consiliare, entro quindi giorni dalla sua costituzione, deposita all'Ufficio di Presidenza il proprio regolamento interno.

All'Ufficio di Presidenza è affidato il compito di ratificare il regolamento interno del Gruppo misto; in caso di mancata ratifica, la decisione è rimessa all'assemblea.

In ogni caso, il regolamento del Gruppo misto deve prevedere che le votazioni per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Gruppo stesso abbiano luogo con il voto dei due terzi dei suoi componenti.

Nelle occasioni in cui il Gruppo misto debba designare rappresentanti in commissioni speciali o in organismi in cui è comunque richiesto che ri rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari, ciascun Consigliere vota per un solo nome.

In caso di contestazione delle votazioni o in caso di mancata designazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla designazione, previa consultazione con i componenti del Gruppo misto, salvando per quanto possibile la rappresentanza proporzionale delle forze politiche che compongono il Gruppo misto.

TITOLO V
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114¹

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento

Art. 115²

(abrogato)

Art. 116³

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Il testo dell'art. 114 previgente recitava:

«Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

² Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art. 115 previgente recitava:

«Art. 115: Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

³ Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Il testo dell'art. 116 previgente recitava:

«Art. 116: Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata

Art. 117⁴

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Il testo dell'art. 117 previgente recitava:

«Art. 117: La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118⁵

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Il testo dell'art. 118 previgente recitava:

«Art 118: Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119⁶

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città me-

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Il testo dell'art. 119 previgente recitava:

«Art. 119: Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione a bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

tropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120⁷

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121⁸

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Il testo dell'art. 120 previgente recitava:

«Art. 120: La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

⁸ L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122⁹

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi¹⁰. Nessuno può appartenere contemporaneamente

Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istituzioni del Governo centrale». L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

⁹ L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

¹⁰ Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia

a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale è parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamata alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

Art. 123¹¹

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali¹².

Art. 124¹³

(*abrogato*)

¹¹ L'art. 123 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

¹² Comma inserito dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹³ Articolo abrogato dal comma 2 dell'art 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art 124 previgente recitava:

«Art 124: Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

Art. 125¹⁴

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126¹⁵

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un

¹⁴ Il primo comma dell'art. 125 è abrogato dal comma 2 dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo del primo comma dell'art. 125 recitava:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

¹⁵ L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127¹⁶

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

¹⁶ Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art. 127 previgente recitava:

«Art. 127: Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

Art. 128¹⁷

(*abrogato*)

Art. 129¹⁸

(*abrogato*)

Art. 130¹⁹

(*abrogato*)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise²⁰; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli

¹⁷ Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art. 128 previgente recitava:

«Art. 128: Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

¹⁸ Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art. 129 previgente recitava:

«Art. 129: Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

¹⁹ Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art. 129 previgente recitava:

«Art. 130: Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

²⁰ L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra²¹.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

²¹ Comma modificato dal comma 1 dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art 132 previgente recitava:

«Art. 132: Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».

LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E L'AUTONOMIA STATUTARIA DELLE REGIONI

(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22-12-1999)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole "e regolamenti";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale ed ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. L'art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione

prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte e le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali, è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale, è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

INDICE

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

| | |
|---|--------|
| Art. 1 – Prima convocazione dopo le elezioni | pag. 7 |
| Art. 2 – Attribuzioni dei Consiglieri | » 7 |
| Art. 3 – Obbligo di dichiarazione dei Consiglieri avanti la prima adunanza del Consiglio | » 7 |
| Art. 4 – Adempimenti preliminari del Consiglio | » 8 |
| Art. 5 – Giunta delle elezioni | » 8 |
| Art. 6 – Convalida | » 9 |
| Art. 7 – Decadenza | » 9 |
| Art. 8 – Incompatibilità | » 9 |

TITOLO II

DEL PRESIDENTE – DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

| | |
|---|------|
| Art. 9 – Elezioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza | » 10 |
| Art. 10 – Attribuzioni del Presidente e dei Vice Presidenti | » 11 |
| Art. 11 – Compiti dei Segretari | » 12 |
| Art. 12 – Compiti dei Questori | » 12 |
| Art. 13 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza – Commissioni per il Re- golamento | » 13 |

TITOLO III

DEI GRUPPI – DELLE COMMISSIONI – DEL COLLEGIO DEI REVISORI

| | |
|--|------|
| Art. 14 – Costituzione dei Gruppi – Organizzazione e funzionamento | » 14 |
| Art. 14bis – L'Opposizione e il suo rappresentante | » 15 |
| Art. 15 – Commissioni permanenti | » 15 |

| | |
|--|---------|
| Art. 16 – Costituzione delle Commissioni ed attribuzioni del Presidente .. | pag. 16 |
| Art. 17 – Materie oggetto delle Commissioni permanenti | » 17 |
| Art. 18 - Commissioni speciali | » 18 |

TITOLO IV

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI – DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

| | |
|--|------|
| Art. 19 – Obbligo di presenza | » 18 |
| Art. 20 – Ordine del giorno generale | » 19 |
| Art. 21 – Ordine del giorno delle Commissioni | » 20 |
| Art. 22 – Programmazione dei lavori | » 20 |
| Art. 23 – Conferenza dei Presidenti di Gruppo | » 20 |
| Art. 24 – Formazione ed approvazione del programma trimestrale | » 21 |
| Art. 25 – Formazione del calendario dei lavori del Consiglio | » 21 |
| Art. 25bis – Contingentamento della discussione | » 22 |
| Art. 26 – Calendario dei lavori delle Commissioni | » 23 |
| Art. 27 – Ordine del giorno del Consiglio e delle Commissioni | » 23 |

TITOLO V

DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

| | |
|---|------|
| Art. 28 – Elezione del Presidente e della Giunta | » 24 |
| Art. 29 - Determinazione del numero degli Assessori | » 24 |

TITOLO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

| | |
|--|------|
| Art. 30 – Sessioni ordinarie e straordinarie | » 24 |
| Art. 31 – Esposizione della bandiera. Riserva dei posti nell'aula consiliare | » 25 |
| Art. 32 – Pubblicità delle sedute | » 25 |
| Art. 33 – Convocazione delle Commissioni | » 26 |
| Art. 34 – Redazione ed approvazione del processo verbale | » 26 |
| Art. 35 – Comunicazioni all'inizio della seduta | » 27 |

TITOLO VII
DELLA DISCUSSIONE

| | |
|---|---------|
| Art. 36 – Iscrizione a parlare e modalità d'intervento – Diritto di parola .. | pag. 28 |
| Art. 37 – Durata degli interventi. Questione pregiudiziale e sospensiva .. | » 29 |
| Art. 38 – Richiami all'ordine del giorno ed al Regolamento | » 30 |
| Art. 39 – Il fatto personale | » 30 |
| Art. 40 – Richiesta di chiusura della discussione | » 31 |

TITOLO VIII
DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI

| | |
|--|------|
| Art. 41 – Computo del numero legale | » 31 |
| Art. 42 – Validità delle deliberazioni | » 32 |

TITOLO IX
DELLE VOTAZIONI

| | |
|---|------|
| Art. 43 – Vari tipi di votazione | » 32 |
| Art. 44 – Modalità delle diverse votazioni | » 33 |
| Art. 45 – Dichiarazione di voto | » 33 |
| Art. 46 – Elezioni di delegati o rappresentanti della Regione | » 33 |
| Art. 47 – Nomine ed elezioni di Commissioni | » 34 |

TITOLO X
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

| | |
|---|------|
| Art. 48 – Disciplina delle sedute | » 34 |
| Art. 49 – Tumulto in aula | » 35 |
| Art. 50 – Poteri di polizia del Consiglio | » 35 |
| Art. 51 – Ammissione del pubblico | » 35 |
| Art. 52 – Pubblicità dei lavori del Consiglio e delle Commissioni | » 36 |

SEZIONE II
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E DECISIONI
AMMINISTRATIVE CONSILIARI

TITOLO XI
DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

| | |
|---|---------|
| Art. 53 – Presentazione dei progetti di legge | pag. 39 |
| Art. 54 – Assegnazione dei progetti di legge e dei provvedimenti amministrativi alle Commissioni – Pareri – Esame congiunto | » 39 |
| Art. 55 – Procedimento di consultazione | » 40 |
| Art. 56 – Ordine di esame dei progetti di legge – Esame abbinato | » 41 |
| Art. 57 – Esame da parte delle Commissioni e presentazione al Consiglio delle relazioni | » 42 |
| Art. 58 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni dei Consiglieri competenti | » 42 |
| Art. 59 – Termini di presentazione al Consiglio delle relazioni delle Commissioni | » 43 |
| Art. 60 – Progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura | » 44 |

TITOLO XII
DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO

| | |
|---|------|
| Art. 61 – Discussione dei progetti in Consiglio | » 44 |
| Art. 62 – Richiesta di non passaggio agli articoli – Discussione degli articoli | » 45 |
| Art. 63 – Emendamenti e articoli aggiuntivi – Ordini del giorno | » 46 |
| Art. 64 – votazione degli emendamenti e degli articoli – votazioni per parti separate – votazione dei progetti di legge | » 47 |
| Art. 65 – Procedimento redigente. Correzioni di forma del testo | » 48 |
| Art. 66 – Esame dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge al Parlamento | » 48 |

SEZIONE III
PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE

TITOLO XIII
DELLE PETIZIONI – DEI VOTI ED ISTANZE – DELLE PROPOSTE DI QUESTIONI

| | |
|--|------|
| Art. 67 – Esame delle petizioni – Esame di voti ed istanze | » 51 |
| Art. 68 – Modalità di presentazione ed esame delle proposte di questioni | » 51 |

TITOLO XIV

DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI – DELLE INTERROGAZIONI – DELLE INTERPELLANZE

| | |
|---|---------|
| Art. 69 – Presentazione delle mozioni | pag. 53 |
| Art. 70 – Discussione delle mozioni | » 53 |
| Art. 71 – Richiesta di riferire sull’operato politico al Presidente ed alla Giunta regionale | » 54 |
| Art. 72 – Proposta di revoca del Presidente e della Giunta | » 54 |
| Art. 73 – Elezione della nuova Giunta in caso di revoca o di dimissioni .. | » 55 |
| Art. 74 – Risoluzione di orientamento o di indirizzo | » 55 |
| Art. 75 – Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento nell’ordine del giorno | » 56 |
| Art. 76 – Tempo delle sedute dedicato alle interrogazioni | » 57 |
| Art. 77 – Facoltà della Giunta di differire la risposta e replica dell’interro- gante | » 57 |
| Art. 78 – Risposta in Commissione – Risposta scritta | » 57 |
| Art. 79 – Interrogazione a carattere d’urgenza | » 58 |
| Art. 79 bis – Interrogazione a risposta immediata | » 58 |
| Art. 80 – Presentazione delle interpellanze e loro inserimento all’ordine del giorno | » 60 |
| Art. 81 – Svolgimento delle interpellanze e replica | » 61 |
| Art. 81bis – Interpellanze urgenti | » 61 |
| Art. 82 – Disposizioni comuni a mozioni, interpellanze ed interrogazioni . | » 61 |
| Art. 83 – Interrogazioni degli Enti Locali | » 62 |

TITOLO XV

DELL’ESAME DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI DELLA GIUNTA

| | |
|---|------|
| Art. 84 – Contemporaneità dell’esame – Modalità dell’esame in Commis- sione | » 63 |
| Art. 85 – Emendamenti sugli stati di previsione – Ordine del giorno sul bilancio | » 64 |
| Art. 86 – Discussione sulle linee generali del Bilancio | » 65 |
| Art. 87 – Bilancio del Consiglio Regionale | » 65 |
| Art. 88 – Esame di documenti presentati dalla Giunta | » 65 |

TITOLO XVI

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

| | |
|--|------|
| Art. 89 – Composizione e facoltà delle Commissioni d’inchiesta | » 66 |
|--|------|

TITOLO XVII
DELLE PROCEDURE DI INDAGINI, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE

| | |
|--|---------|
| Art. 90 – Informazione e controllo | pag. 67 |
| Art. 91 – Indagini conoscitive | » 67 |

TITOLO XVIII
DEI RAPPORTI CON LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

| | |
|--|------|
| Art. 92 – Esame delle relazioni della Commissione di Controllo | » 68 |
|--|------|

Sezione IV
DEPUTAZIONI, SERVIZI DEL CONSIGLIO, PROCEDURA
PER IL REGOLAMENTO

TITOLO XIX
DELLE DEPUTAZIONI

| | |
|--|------|
| Art. 93 – Nomina delle deputazioni | » 71 |
|--|------|

TITOLO XX
DOMICILIO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI

| | |
|--|------|
| Art. 94 – Domicilio elettivo dei Consiglieri | » 71 |
|--|------|

TITOLO XXI
DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

| | |
|--|------|
| Art. 95 – Procedura di revisione | » 71 |
| Disposizioni finali | » 73 |

| | |
|--|------|
| Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni | » 75 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni | » 91 |
|---|------|

Finito di stampare nel mese di novembre 2005
nello Stabilimento della Poligrafica F.lli Ariello s.a.s.
Tel. 081 5441323 - Fax 081 5644708
E-mail: elenaari@tin.it

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite
dal sistema di gestione qualità conforme ai requisiti ISO 9001:2000
valutato da BVQI e coperto dal certificato numero 143521

